



# COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

PROVINCIA DI VICENZA

**COPIA**

Proposta n. 20403

Impegno n. \_\_\_\_\_

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. **99** del **04/08/2010**

**Oggetto: SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DI TRE CAMPI DA CALCIO COMUNALI: RINNOVO ALL'A.S.D. ALTAVILLA CALCIO**

L'anno duemiladieci, il giorno quattro del mese di agosto, nella solita aula delle adunanze, dietro invito del Sindaco si è convocata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CATAGINI CLAUDIO	SINDACO	Presente
DALLA POZZA CARLO	ASSESSORE	Presente
RIGOTTO ELIO	ASSESSORE	Presente
GALUPPO ELVIO	ASSESSORE	Presente
MARINO ROBERTO	ASSESSORE	Presente
FEDERICI GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente
UGONE LUIGI	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 7 Assenti n. 0

Assiste all'adunanza il Sig. DR. FOTI PAOLO nella sua qualità di Segretario Comunale, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CATAGINI CLAUDIO assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato in allegato.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

PROP. N. 20403

Ricordato che l'appalto in essere tra il Comune di Altavilla e l'A.S.D. Altavilla Calcio per il servizio di custodia e manutenzione dei campi da calcio comunali è rinnovabile di anno in anno fino al 30.06.2012;

Preso atto che l'Amministrazione Comunale, prima della scadenza del servizio (ossia entro il 30 Giugno), deve accertare la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione annuale del contratto medesimo, accertamento effettuato nella seduta del 29.06.2010;

Ritenuto rinnovare suddetto appalto all'A.S.D. Altavilla Calcio fino al 30.06.2011;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi, il cui esito è stato regolarmente riconosciuto e proclamato ai sensi di legge,

### **DELIBERA**

di rinnovare fino al 30.06.2011 all'A.S.D. Altavilla Calcio l'incarico di custodia e manutenzione ordinaria dei campi da calcio di Tavernelle, di Valmarana e di via Marconi, secondo le modalità e le condizioni riportate nella convenzione allegata alla presente a formarne parte sostanziale ed integrante.

Con voti unanimi favorevoli il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, giusto art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO  
DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  
COMUNALI PER IL GIOCO DEL CALCIO  
(RINNOVO)**

## **Art. 01.**

### **OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto i servizi indicati ai successivi articoli che devono essere effettuati presso gli impianti Sportivi per il gioco del calcio di:

- 1) Tavernelle, Via Giovanni XXIII;
- 2) Capoluogo, c/o Parrocchia, Via G. Marconi;
- 3) Valmarana, Via Risorgimento.

I servizi richiesti per gli Impianti Sportivi sono:

- 1) l'apertura, la chiusura, la pulizia, la custodia, la manutenzione ordinaria degli impianti, con annessi locali, attrezzature e strutture (gradinate) di servizio;
- 2) il taglio dell'erba dei campi da gioco e delle aree verdi adiacenti, con l'obbligo del conferimento in discarica del materiale di risulta a carico del Comune;
- 3) l'irrigazione dei campi da gioco, al fine di garantire la vitalità del tappeto erboso, e concimazione dello stesso;
- 4) la segnatura dei campi da gioco con idonee attrezzature e vernici ecologiche.

## **Art. 02.**

### **SERVIZIO DI CUSTODIA DEGLI IMPIANTI**

Presenza, durante gli allenamenti senza la presenza di pubblico, di almeno un addetto dall'inizio e fino al termine delle attività, che non potranno essere protratte, comunque, oltre le ore 23.00 di ogni giorno della settimana, a partire dal Lunedì al Venerdì compresi.

Custodia, con almeno due persone, degli impianti, dei locali e delle attrezzature, nonché l'assistenza per ogni manifestazione sportiva autorizzata dall'Amministrazione Comunale, ivi comprese le gare di campionato e/o di pre-campionato, di tornei vari, partite amichevoli, sia nelle giornate feriali che in quelle festive, sia di giorno che di sera e, comunque, negli orari prestabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Non è consentita alcuna interferenza nella gestione e nello svolgimento delle attività stabilite dall'Amministrazione Comunale, né la programmazione di manifestazioni o gare non previste dai calendari depositati presso l'Ufficio Comunale competente.

L'accesso all'uso degli Impianti è consentito esclusivamente a chi è debitamente autorizzato con concessione scritta dell'Ufficio Comunale e per i giorni ed orari nel medesimo atto indicati.

L'attività negli impianti oggetto del presente capitolato rimarrà sospesa nel periodo estivo, dal 30 Giugno al 31 Agosto.

E' fatto obbligo al rispetto assoluto del periodo di chiusura, salvo che per manifestazioni organizzate e/o autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Devono essere segnalati all'Ufficio comunale competente, entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore, eventuali guasti o problematiche di particolare entità e gravità, capaci di compromettere la pubblica incolumità.

L'Appaltatore e gli addetti ai servizi oggetto del presente Capitolato, devono:

- a) tenere un contegno serio e cortese con tutti;
- b) non accettare mance, sotto qualsiasi forma, da chicchessia;
- c) osservare la massima discrezione e correttezza nei confronti dell'utenza;
- d) non consentire l'ingresso e l'utilizzo degli impianti a persone non autorizzate per iscritto dal Comune.

### **Art. 3.**

#### **RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore sarà responsabile della custodia di tutte le strutture ed attrezzature affidate e/o fornite dall'Amministrazione Comunale che dovranno, alla fine dell'appalto, essere nelle condizioni di fatto in cui sono state affidate, tenuto conto esclusivamente dell'usura dovuta ad un normale e corretto uso.

Il medesimo Appaltatore sarà responsabile, altresì, del rispetto :

- delle norme antinfortunistiche nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto;
- dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso dell'appalto, ed al medesimo attinenti;
- dei danni che derivassero agli immobili, impianti ed attrezzature oggetto del presente appalto o a parti degli stessi, a terzi o a cose di terzi per il servizio appaltato, con l'esclusione dei danni non ascrivibili a negligenze o mancanze dell'appaltatore nel controllo, manutenzione e custodia dell'impianto. A tale fine l'Appaltatore dovrà stipulare polizza assicurativa con massimale di almeno euro 520.000,00 (euro cinquecentoventimila/00), la cui copia autentica dovrà essere depositata presso il Comune ed allegata al contratto d'appalto, per farne parte integrante ed inscindibile.

Il medesimo Appaltatore renderà sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità, anche nei confronti di terzi, il Comune ed il suo personale per fatti, azioni ed atti connessi all'esecuzione del presente appalto nel caso venissero disapplicate le normative stabilite dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 4.**

#### **OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore deve provvedere all'espletamento dei servizi indicati all'art. 1 esclusivamente con mezzi propri o di terzi (fatta eccezione per i trattorini tagliaerba e traccialinee) e ne deve assicurare la loro efficienza in ogni momento, evitando in modo assoluto ogni ripercussione negativa, dovuta a qualsivoglia causa non avente carattere d'imprevedibilità ed eccezionalità, nella regolare esecuzione dei servizi assegnati.

Gli addetti all'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto non hanno alcun rapporto con il Comune di Altavilla Vicentina, essendo essi legati all'Appaltatore che ne impiega la disponibilità e li utilizza secondo i propri intendimenti e nel rispetto delle leggi e norme vigenti.

L'Appaltatore deve garantire la perfetta funzionalità, l'igienicità degli impianti e dei relativi servizi, restando, pertanto, unico responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi, sia per l'imperfetta esecuzione dei servizi appaltati, sia per l'impiego di sostanze nocive nei vari

trattamenti.

Sono a carico dell'Appaltatore, altresì, le spese necessarie:

- per le pulizie ordinarie degli impianti oggetto del presente appalto, (da farsi dopo ogni seduta d'allenamento e dopo ogni gara disputata);
- per l'acquisto dei carburanti e lubrificanti per i trattorini tagliaerba;
- per l'assicurazione e la manutenzione ordinaria dei suddetti trattorini tagliaerba;
- per l'acquisto delle vernici ecologiche per la segnatura del campo da gioco;
- per la manutenzione dei campi da gioco, che devono essere livellati settimanalmente, fatte salve le particolari condizioni metereologiche avverse, eliminando buche o irregolarità causate dall'attività agonistica e di allenamento;
- per la manutenzione ordinaria degli impianti oggetto del presente appalto, quali (a titolo di esempio) vetri, rubinetterie, lampadine, maniglie di porte e finestre, cassette e coperchi di w.c., specchi, doccioni, panchine, reti di recinzione, reti di protezione e/o di contenimento dei palloni nei campi da gioco, irrigatori.

Ogni altro onere, salvo quelli esclusi per legge, sono a carico dell'Appaltatore.

#### **Art. 5.**

#### **ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Restano a carico del Comune:

- le spese di assicurazione riguardanti gli immobili, contro i rischi d'incendio e di furto;
- le spese di assicurazione per responsabilità civile nei confronti di terzi, durante le manifestazioni con presenza di pubblico autorizzate dal Comune;
- le spese di manutenzione straordinaria;
- spese di riscaldamento, acqua, luce;
- la fornitura di trattorini tagliaerba, di cui al 1° comma del precedente art. 4;
- la fornitura di traccialinee per la segnatura del campo da gioco, di cui al 1° comma del precedente art. 4;
- il rimborso delle spese per l'acquisto delle sementi e dei concimi per i campi da calcio: l'Appaltatore provvederà ad acquistare direttamente le sementi ed i concimi per forniture fino a 1.500 euro (IVA esclusa); gli acquisti di importo superiore saranno rimborsati solo se previamente autorizzati dal Comune;
- la visita - ispezione mensile agli impianti per verificarne lo stato di efficienza e di manutenzione ordinaria;
- il conferimento in discarica del residuo dei tagli d'erba;
- gli incarichi e le spese per consulenze agronomiche.

#### **Art. 6.**

#### **ASSISTENZA TECNICA**

L'Appaltatore si impegna a fornire tutta l'assistenza occorrente per garantire la continuità, l'affidabilità e la sicurezza d'esercizio degli impianti in gestione.

E' fatto divieto all'Appaltatore d'introdurre qualsiasi modificazione a carattere permanente

negli impianti senza formale autorizzazione del Comune.

#### **Art. 7.**

#### **DURATA DELL'APPALTO E RINNOVO ESPRESSO**

Il presente incarico durerà fino al 30.06.2011, con possibilità di rinnovo al 30.06.2012, così come stabilito dalla determinazione n. 59/2006.

L'Amministrazione Comunale prima del 30.06.2011 accerterà la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dell'incarico e, ove verificata detta sussistenza, comunicherà all'Appaltatore, mediante lettera raccomandata con A.R., la volontà di procedere al rinnovo annuale dell'appalto.

Il rinnovo di cui sopra dovrà avvenire alle stesse condizioni del contratto scaduto, salvo che per il prezzo che potrà essere aggiornato sulla base di dati orientativi, di cui al comma 6 dell'art. 6 della L. 537/1993, come sostituito dall'art. 44 della L. 724/1994 e, in mancanza, con riferimento ai prezzi correnti di mercato, rilevati dallo stesso Comune.

L'Appaltatore dovrà riscontrare la richiesta di rinnovo del contratto formulata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del precedente comma, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

#### **Art. 8.**

#### **CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo è soggetto a revisione periodica, ai sensi dell'art. 6 della L. 537/1993, come sostituito dall'art. 44 della L. 724/1994, in caso di rinnovo annuale.

La revisione, di cui al precedente comma, potrà essere richiesta quando si siano verificati aumenti o diminuzioni dopo l'aggiudicazione nel costo dei materiali o della manodopera tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori il decimo del prezzo stesso.

La revisione periodica del corrispettivo, di cui al comma 1 del presente articolo, sarà operata a richiesta dell'Appaltatore sulla base di istruttoria condotta dagli uffici comunali competenti e sulla base dei prezzi rilevati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e pubblicati sulla "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, entro il 30.06.2011.

In assenza di suddetti dati, saranno presi a riferimento i prezzi correnti di mercato della Provincia di Vicenza.

#### **Art. 09.**

#### **CORRISPETTIVO DELL'APPALTO: MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'importo complessivo annuale a base di appalto, impegnato dall'Amministrazione Comunale per il canone, è di complessivi euro 19.000,00 (euro diciannovemila) più I.V.A. nella misura dovuta nel tempo.

Il pagamento del canone di appalto annuo dovuto sarà liquidato in rate mensili posticipate, di uguale importo, da corrispondersi all'appaltatore entro trenta giorni dal ricevimento al Protocollo Generale del Comune della fattura relativa al servizio effettuato nel mese

precedente, sempre che lo stesso abbia provveduto ad esibire, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L. 82/1994, la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei suoi dipendenti, se ed in quanto dovuti.

Con il suddetto corrispettivo l'Appaltatore s'intende compensato di qualsiasi suo avere per il servizio di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento del corrispettivo stesso.

#### **Art. 10.**

#### **PENALITA' RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora, in occasione di controlli effettuati dal Comune, dovessero essere rilevate inadempienze da parte dell'Appaltatore, riguardanti manchevolezze nell'applicazione delle direttive dell'Amministrazione Comunale o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni stabilite dal presente Capitolato, l'Ufficio Comunale competente procederà all'immediata contestazione formale dei fatti relativi, invitando l'Appaltatore a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni 7 dal ricevimento della nota di addebito.

Nel caso l'Appaltatore non controdeduca nel termine assegnato, oppure fornisca elementi inadeguati o non sufficienti a giustificare le inadempienze contestate, sarà applicata a titolo di penale, per ogni singolo caso contestato, una sanzione da euro 100,00 (euro cento/00) a euro 520,00 (euro cinquecentioventi/00), secondo la gravità dell'inadempienza accertata, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

Rifusione spese, pagamenti danni e penalità saranno applicate mediante ritenuta sulle rate del corrispettivo dovuto dal Comune.

L'eventuale inadempienza contestata successiva alla terza, comporterà la possibilità, per l'Amministrazione Comunale, di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, da esercitarsi mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata per mezzo di lettera raccomandata A.R., fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Comune in conseguenza delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto d'appalto del Servizio.

#### **Art. 11.**

#### **CAUZIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE**

La cauzione definitiva dovrà essere corrisposta in contanti od in titoli del debito pubblico o mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da parte di compagnie assicuratrici a ciò autorizzate, ai sensi delle leggi vigenti, e sarà pari al 10 % del corrispettivo a copertura di un intero anno solare di contratto.

L'Appaltatore sarà, altresì, invitato ad addivenire alla stipula del presente rinnovo nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Qualora l'Appaltatore, senza giustificati motivi, da valutarsi dall'Amministrazione appaltante, non si presenti alla stipula entro un massimo di 30 giorni, l'Amministrazione può dichiararlo decaduto.

Le spese di convenzione sono a carico dell'Appaltatore.

#### **Art. 12.**

## **CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, insorta in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, sia in corso d'opera che al termine dei lavori o fornitura, sarà competente il foro di Vicenza.

### **Art. 13.**

#### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Per tutti i danni derivanti dall'inadempienza dell'Appaltatore, nonché per il danno causato dal maggior costo cui l'Ente committente si espone, ai sensi del precedente articolo 11, per l'indizione del nuovo appalto, si farà rivalsa sulla cauzione definitiva prestata ai sensi del precedente articolo 11, salvo ed impregiudicato il diritto di azione legale per il risanamento di ogni maggior danno.

La risoluzione della convenzione opera di diritto in caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'associazione appaltatrice.

Resta inteso che, per validi e straordinari motivi, che saranno valutati dall'Ente Comunale, il contratto potrà essere rescisso in qualsiasi momento, con preavviso di due mesi, da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R.

### **Art. 14.**

#### **CESSIONE E SUBAPPALTO**

E' fatto divieto assoluto di subappaltare anche parzialmente il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

E', altresì, vietata la cessione della convenzione.

# FOGLIO PARERI

---

Atto di GIUNTA COMUNALE  
Proposta n.20403 del 05/07/2010

**OGGETTO:**SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DI TRE CAMPI DA CALCIO  
COMUNALI: RINNOVO ALL'A.S.D. ALTAVILLA CALCIO

---

. Parere Tecnico Amministrativo, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
- Visto, si dà **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Altavilla Vicentina, lì 04-08-2010

Il Responsabile del Servizio  
F.to MARTELLO DR.SSA EVA

---

- Parere Tecnico Contabile, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
- Visto, si dà **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla sola regolarità contabile.

Altavilla Vicentina, lì 04-08-2010

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
F.to RASCHIETTI NEREO

---



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 99 del 04/08/2010

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
f.to CATAGINI CLAUDIO

**Il Segretario Direttore Generale**  
f.to FOTI DR. PAOLO

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni da oggi all'albo pretorio.

Altavilla Vicentina li, 16-08-2010

**Il Segretario Direttore Generale**  
f.to FOTI DR. PAOLO

---

### SI CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- è stata pubblicata all'albo pretorio dal 16-08-2010 al
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Altavilla Vicentina li, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Direttore Generale**

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Altavilla Vicentina, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO DELEGATO